

NORMATIVA E PRASSI DI RIFERIMENTO

art. 73, co. 3, D.P.R. 26.10.1972, n. 633;

DM 13.12.1979;

CM 28.2.1986, n. 16

FINALITA'

determinazione consolidata dell'Iva, fondata sul criterio generale della compensazione delle posizioni debitorie/creditorie delle diverse società partecipanti al gruppo

i versamenti periodici, nonché il conguaglio di fine anno dell'imposta, vengono effettuati dalla società controllante la quale determina l'imposta da versare o il credito del gruppo, compensando i debiti e i crediti risultanti dalle liquidazioni di tutte le società partecipanti e da queste trasferiti al gruppo.

Vantaggio della procedura: di carattere finanziario e consiste nella possibilità di estinguere automaticamente all'interno del gruppo le posizioni creditorie di alcune società con quelle debitorie di altre.

regime opzionale

PRESUPOSTI SOGGETTIVI E OGGETTIVI

Veste giuridica: Spa, Sapa, Srl (escluse società di persone)

Requisiti di controllo: possesso, diretto o tramite propria controllata, di azioni o quote con diritto di voto in percentuale superiore al 50% sin dall'inizio del periodo di imposta precedente

Non vale il controllo congiunto tramite due società controllate

Società sub-holding: può esercitare l'opzione, in veste di controllante, qualsiasi società del gruppo purchè tutte le società sue controllanti rinuncino ad avvalersi della medesima facoltà.

ESERCIZIO dell'OPZIONE

la scelta del regime dell'Iva di gruppo deve essere operata entro il termine di liquidazione e versamento dell'imposta del mese di gennaio e quindi, attualmente, entro il 16 febbraio.

L'opzione si presenta tramite il modello iva 26
esclusivamente per via telematica
non vale comportamento concludente
Ravvedimento

Modello Iva 26: è costituito dalle seguenti sezioni:

- estremi identificativi del soggetto controllante (dichiarante);
- dati relativi al rappresentante firmatario;
- Quadro A: dati della controllante e delle controllate partecipanti al regime Iva di gruppo, di chi detiene il controllo e di eventuali controllanti che hanno rinunciato;
- Quadro B: dati delle società comprese nella catena di controllo, ma non partecipanti all'Iva di gruppo

VARIAZIONI INTERVENUTE IN CORSO D'ANNO

Il modello Iva 26 va trasmesso anche:

- in caso di variazioni che fanno venire meno il requisito di controllo
- in caso di variazioni nella composizione del gruppo

EFFETTI CONSEGUENTI ALL'ESERCIZIO DELL'OPZIONE

Efficacia annuale vincolante per tutto il periodo

Deve essere espressamente rinnovata

Non è prevista la proroga tacita

Decade in corso d'anno, nel mese in cui si verifica l'evento, solo se vengono meno i requisiti di accesso.

Determinazione dell'imposta Iva complessivamente dovuta:

somma algebrica tra gli importi a debito e quelli a credito risultanti dalle liquidazioni delle società appartenenti al perimetro dell'Iva di gruppo, estinguendosi così automaticamente, all'interno dell'aggregazione stessa, le situazioni debitorie di alcune con quelle creditorie di altre.

CREDITI IVA PERIODI ANTECEDENTI L'OPZIONE

Divieto, alle singole società partecipanti al gruppo, di utilizzare in compensazione i crediti Iva maturati nel periodo antecedente l'ingresso nel regime opzionale.

Tali crediti possono quindi essere utilizzati solo dalla società che ha aderito al regime Iva di gruppo in compensazione nel modello f24 o essere chiesti a rimborso secondo le regole ordinarie.

Distinta indicazione nel quadro VL della dichiarazione Iva in modo da non confondersi con il credito/debito del gruppo.

CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA

possibilità di compensare le posizioni creditorie/debitorie di ciascuna società che ha esercitato l'opzione;

Tutte le società partecipanti effettuano la propria autonoma liquidazione periodica (mensile o trimestrale) in via autonoma;

Il risultato della liquidazione viene "trasferito" alla controllante per essere consolidato con il proprio e quello delle altre società partecipanti all'iva di gruppo.

nessun obbligo di versamento è previsto in capo alle società controllate;

la società controllante adempie l'obbligo di versamento della somme complessivamente dovuta all'Erario.

L'adesione al regime comporta l'obbligo di trasferire tutta la posizione creditoria o debitoria maturata in capo ad ogni società alla capogruppo;

Non è pertanto possibile destinare al gruppo soltanto una parte del credito ed utilizzare autonomamente l'quella restante.

OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ CAPOGRUPPO:

- istituzione di apposito registro riepilogativo dove devono essere riportate le risultanze delle liquidazioni periodiche di tutte le società aderenti alla procedura entro il termine stabilito per la liquidazione dell'imposta;
- calcolare (tenuto conto del credito residuo derivante dalla precedente liquidazione) l'imposta da liquidare a livello di gruppo in ciascun periodo di riferimento.

SOCIETA'	MESE XXXX
ALFA	150
BETA	-300
GAMMA	800
DELTA	-100
TOTALE	550
CREDITO PERIODO PRECEDENTE	-50
TOTALE DA VERSARE	500

OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE:

Comunicare alla società controllante le posizioni Iva (debitorie/creditorie) risultanti, mese per mese, dalla propria liquidazione (senza chiaramente riprendere i crediti relativi a periodi precedenti già trasferiti al gruppo).

UTILIZZO DEL CREDITO IVA DI GRUPPO

La società o ente controllante potrà impiegare il credito Iva risultante dalla dichiarazione del gruppo con le seguenti modalità:

- utilizzo in detrazione nell'annualità successiva;
- utilizzo in compensazione "orizzontale";-
- richiesta di rimborso.

In caso Alfa controllante, cessi di partecipare alla procedura di gruppo in veste di capogruppo, il credito maturato andrà gestito in maniera distinta.

La società o l'ente che assume tale nuova qualifica non può computare, tra i crediti relativi alla liquidazione del gruppo, quelli emersi in capo alla precedente controllante.

ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

Comunicazione annuale dati iva:

Dichiarazione annuale iva:

Le società partecipanti all'Iva di gruppo presentano annualmente le proprie dichiarazioni individuali. Oltre agli usuali quadri della dichiarazione vanno compilati

il quadro VH - liquidazioni periodiche: tutte le società che hanno aderito all'IVA di gruppo devono indicare nei righi (VH1-VH12) corrispondenti ai periodi di liquidazione, il saldo a credito o a debito trasferito al gruppo.

Il quadro VK della dichiarazione, al fine di evidenziare l'importo dell'Iva a debito o a credito, che confluirà nel quadro VS del Modello Iva 26PR;

il quadro VL, indicando il debito e il credito trasferito al gruppo.

La società o ente controllante presenta anch'essa la propria personale dichiarazione iva, come le altre società;

compila inoltre il modello IVA 26PR, che riporta i dati della liquidazione di gruppo.

MODELLO IVA 26PR

- QUADRO VS

Il quadro VS è finalizzato all'indicazione delle società che fanno parte del gruppo ai fini Iva. I dati da indicare nel quadro riguardano essenzialmente:

- i) le informazioni anagrafiche;
- ii) le eccedenze di credito trasferite e compensate;
- iii) gli importi a fronte dei quali la società controllante è tenuta a prestare garanzie.

- QUADRO VV

Il quadro VV della dichiarazione è finalizzato al riporto dei dati contabili delle liquidazioni periodiche effettuate dalla società o ente controllante e riferite all'intero gruppo, nonché dei dati relativi all'acconto Iva.

- QUADRO VW

Il quadro VW accoglie la liquidazione dell'Iva annuale riferita all'intero gruppo, che si ottiene "consolidando" le posizioni creditorie e debitorie di ciascuna delle società coinvolte nell'opzione e gli eventuali crediti riportati dalla liquidazione di gruppo dell'esercizio precedente.

- QUADRO VY

Il quadro VY indica il credito Iva del gruppo o l'importo da versare.

- QUADRO VZ

Il quadro VZ è compilato nel caso in cui venga richiesto a rimborso, da parte della società o ente controllante, il credito corrispondente al minore degli importi dell'ultimo triennio.

ACCONTO IVA

Deve essere effettuato dalla società controllante secondo gli ordinari criteri se le società partecipanti all'opzione sono le medesime rispetto all'annualità precedente.

Se la composizione del gruppo è variata, occorre tener conto, ai fini della determinazione del risultato storico di gruppo, delle risultanze creditorie e debitorie applicando la seguente regola:

- inclusione delle società entrate nel gruppo nel corso dell'anno;
- esclusione delle società uscite dal gruppo prima del 27.12 (che eseguiranno per proprio conto il versamento dell'acconto)

RESPONSABILITA'

Responsabilità della controllante in via esclusiva per gli omessi versamenti;

Responsabilità solidale delle società controllate esclusivamente per il recupero dell'iva e interessi limitatamente alla quota parte del debito da ciascuna correttamente trasferito alla controllante: la responsabilità per la sanzione è della controllante

GARANZIE DA PRESTARE PER I CREDITI COMPENSATI

Art. 6 del D.M. 13.12.1979:

- per gli importi a credito, risultanti dalla dichiarazione annuale, trasferiti dalle società controllate e compensati con i debiti di altri soggetti partecipanti al gruppo, è dovuta una garanzia fidejussoria;
- la garanzia deve essere prestata dalle società il cui credito sia stato estinto, per il relativo importo, in sede di presentazione della dichiarazione annuale;
- in caso di mancata prestazione della garanzia, una somma corrispondente deve essere versata all'ufficio competente entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.

La mancata prestazione della garanzia comporta l'impossibilità, per la società capogruppo, di compensare le eccedenze creditorie; nel momento in cui tale utilizzo si verifica, possono essere irrogate le sanzioni

L'importo che le società che rilevano eccedenze di credito in sede di dichiarazione annuale sono tenute a garantire dovrà corrispondere all'importo delle eccedenze di debito trasferite nel gruppo stesso dalle altre società, detratti i versamenti d'imposta eventualmente effettuati nel corso dell'anno dalla capogruppo

SOGGETTI TENUTI A PRESTARE LE GARANZIE

Le garanzie devono essere prestate:

- dalle singole società controllate, per i crediti trasferiti al gruppo oggetto di compensazione;
- dalla società controllante, per i crediti del gruppo dell'esercizio precedente riportati a nuovo e compensati nell'anno.

Modalità e durata: come generalmente prevista dall'art. 38-bis dpr633/72, ossia prestando, per una durata pari a tre anni, ... cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fidejussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito ... o mediante polizza fidejussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione

Per i gruppi di società il cui patrimonio netto risultante dal bilancio consolidato eccede l'importo di € 258.228.449,54 (lire 500 miliardi), è prevista la possibilità che le garanzie siano prestate mediante diretta assunzione da parte della società controllante, ovvero dalla società capogruppo, esterna all'Iva di gruppo

ESONERO DALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA

L'art. 38-bis, comma 7, del Decreto Iva prevede una serie di fattispecie al verificarsi delle quali viene meno l'obbligo di prestazione delle garanzie:

- a) l'attività è esercitata dall'impresa da almeno 5 anni;
- b) assenza avvisi accertamento con maggiori imposte superiori a determinati limiti

c) attestazione della presenza di determinati requisiti attestanti la “vitalità” dell'impresa (vedi norma citata).

Dall'obbligo di prestazione delle garanzie sono esclusi i soggetti che presentano un'eccedenza di credito compensata non superiore a € 5.164,57 (art. 38-bis).

—